PATENTE A CREDITI – CREDITI AGGIUNTIVI – NUOVI REQUISITI AUTODICHIARABILI

10 Novembre 2026

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha comunicato che, dal 2 novembre 2026, le imprese e i lavoratori autonomi titolari di patente a crediti possono dichiarare il possesso di quattro ulteriori requisiti che consentono di ottenere crediti aggiuntivi, nella misura prevista dalla specifica disciplina contenuta nel Decreto ministeriale n. 132/2024.

I nuovi quattro requisiti

Nel dettaglio, i requisiti che possono essere dichiarati dal 2 novembre sono i seguenti:

- *Incentivo Cassa Edile: 2 crediti aggiuntivi*

Il requisito riguarda le imprese che hanno ottenuto l'incentivo previsto per quelle che denunciano nel sistema della Cassa Edile operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, in numero non superiore a un terzo del totale degli operai in organico.

Per un'illustrazione della disciplina rimandiamo a Newsletter settimanale Ance Brescia – n° 10/2026 del 17/03/2026 e ai rinvii in essa contenuti.

- *Mastro formatore artigiano – attività di formazione e addestramento in cantiere: 3 crediti aggiuntivi*

Il riconoscimento deriva dalla dimostrazione della partecipazione del mastro formatore artigiano all'attività di addestramento e formazione pratica, in cantiere, dei propri dipendenti in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro.

- *Mastro formatore artigiano – qualifica professionale: 2 crediti aggiuntivi*

Si tratta del possesso della qualifica professionale di mastro formatore artigiano, che si distingue dal requisito precedente: pertanto, il solo possesso non comporta automaticamente il riconoscimento degli ulteriori 3 crediti previsti per la certificazione dell'attività di formazione e addestramento effettivamente svolta in cantiere.

- *Certificazione del regolamento interno delle cooperative (requisito n. 25): 2 crediti aggiuntivi*

Il riconoscimento è riservato alle società cooperative in possesso della certificazione del regolamento interno prevista dall'articolo 6 della legge n. 142/2001.

Modalità di presentazione della dichiarazione

La dichiarazione del possesso dei requisiti aggiuntivi può essere presentata telematicamente direttamente dall'impresa o dal lavoratore autonomo già titolare della patente a crediti, oppure tramite un soggetto delegato.

La procedura è disponibile sul Portale dei servizi dell'Ispettorato nazionale del lavoro, attraverso il servizio denominato «*Istanza patente a crediti e requisiti ulteriori».*

L’opportunità di incrementare il punteggio

Ricordiamo che la patente a crediti parte da una dotazione iniziale di 30 crediti e può raggiungere un massimo di 100 crediti, grazie agli incrementi riconosciuti in relazione alla storicità dell’impresa e al possesso di specifici requisiti.

La possibilità di dichiarare quattro ulteriori requisiti – per quanto, è plausibile sia di interesse delle imprese industriali soprattutto quello riferito all’incentivo Cassa Edile – rappresenta quindi un’occasione per le interessate di verificare la propria posizione e ottenere, se del caso, un incremento del proprio punteggio.

Con successiva nota n. 2469 del 6 novembre 2026, inoltre, l’INL ha fornito ulteriori indicazioni sulle modalità di riconoscimento dei crediti. In particolare, l’INL precisa che è necessario operare una distinzione tra crediti ulteriori “fissi” e “mobili”, la cui distinzione deriva dal momento in cui il legale rappresentante dovrà formulare la relativa richiesta di riconoscimento.

Alcuni crediti aggiuntivi, infatti, dipendono da requisiti variabili di anno in anno (n. lavoratori, visite in cantiere da parte del medico competente, etc.). Pertanto, l’INL ritiene opportuno che i suddetti siano richiesti con periodicità annuale, a cadenza fissa (nel primo mese dell’anno), con riferimento all’anno trascorso (crediti fissi).

Diversamente, altri tipi di crediti ulteriori, indipendenti da requisiti aventi valenza periodica, potranno essere richiesti in qualunque momento dell’anno, dopo che il rappresentante legale ne sia entrato in possesso (crediti mobili).

L’Ispettorato quindi, elenca, per ciascuna delle tipologie di crediti ulteriori indicate all’art. 5 del D.M. n. 132/2024, gli adempimenti a cui il legale rappresentante o il lavoratore autonomo sarà tenuto in fase di richiesta di riconoscimento e la specifica se si tratta di credito fisso o mobile. Per tale elencazione, rimandiamo alla circolare, di seguito allegata.

Infine, viene precisato che i crediti fissi non permanenti devono essere aggiornati entro il 31 gennaio di ogni anno successivo; in mancanza di aggiornamento, il sistema li decurta dal 1° febbraio. I credi mobili possono essere aggiornati in qualsiasi momento dell’anno, prima della loro scadenza; in mancanza di aggiornamento, il sistema li decurta alla scadenza.

Se nel periodo di dichiarazione dei crediti fissi (gennaio), la patente a crediti ha un punteggio inferiore a 15 o è sospesa, il legale rappresentante e il lavoratore autonomo potranno inserire i relativi credi fissi solo nel mese di gennaio dell’anno successivo.